



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO DEL LAVORO

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COMUNICAZIONE

A tutti gli indirizzi in allegato

Oggetto: Adempimenti connessi alla comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili (Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 40, comma 4) – Primi indirizzi operativi

La legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112) ha novellato l'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, introducendo, all'articolo 40, comma 4, l'obbligo di invio in via telematica del c.d. "prospetto informativo", con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 22 novembre 1999, agli uffici competenti la loro situazione occupazionale ai fini dei successivi adempimenti di legge.

La norma si inserisce in un percorso di semplificazione, già iniziato con il sistema delle comunicazioni obbligatorie, che si prefigge, da un lato di snellire gli adempimenti burocratici, riducendone i costi e i tempi di esecuzione, e dall'altro di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276).

La norma citata, che sostituisce il preesistente articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede sin dalla sua entrata in vigore (**25 giugno 2008**) l'invio telematico del prospetto quale modalità esclusiva di adempimento, demandando ad un successivo decreto interministeriale il compito di definire gli standard informativi e tecnologici.

Alla luce di questa premessa, e in attesa dell'emanazione del previsto decreto interministeriale che fisserà gli standard e la periodicità di trasferimento delle informazioni, in previsione della prossima scadenza per la presentazione del prospetto informativo (**31 gennaio 2009**), si rende necessario fornire i primi indirizzi operativi per una uniforme applicazione della norma, anche per i profili sanzionatori che un suo mancato adempimento comporta.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:

- Art. 9, comma 6, legge 12 marzo 1999, n. 68, così come sostituito dall'articolo 40, comma 4 della legge 5 agosto 2008, n. 133, che sancisce l'obbligo di presentare il prospetto informativo per l'avviamento al lavoro dei disabili

gl 1

- Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999, che fissa i criteri, i contenuti e la periodicità per la trasmissione dei prospetti informativi
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 dicembre 2005, che ha determinato l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999

Si richiamano, inoltre, per quanto non espressamente modificato dalla presente, le varie circolari ministeriali emanate in materia, (pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it), alle quali si deve fare riferimento per individuare: datori di lavoro ai quali si applica la normativa; criteri per il computo della quota di riserva, modalità di avviamento, esoneri (totali e parziali).

La novella normativa non apporta alcuna modifica sotto il profilo del contenuto della comunicazione, limitandosi ad intervenire sulle modalità di adempimento in linea con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di quanto già previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Con riferimento all'ambito di applicazione, alla base di computo e alla quota di riserva si richiamano le disposizioni attuative contenute nel DPR n. 333/2000 (artt. 2 e 3), nonché le indicazioni contenute nella circolare del 17 gennaio 2000, n. 4, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it.

Per quanto concerne l'oggetto della comunicazione, si fa riferimento ai contenuti fissati dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 novembre 1999, che prevede le seguenti informazioni minime:

- a) Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- b) Il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) Il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
- d) Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99;
- e) I posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/99;
- f) Altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti devono trasmettere il prospetto informativo, con dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai servizi competenti entro la data del **31 gennaio 2009**.



I datori di lavoro operanti nei seguenti settori:

- trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
- impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
- autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
- edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore

dovranno presentare il prospetto informativo omettendo dal computo il personale appartenente a tali categorie.

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, costituendo **mancato adempimento l'invio con strumenti diversi**.

Considerando che la trasmissione del prospetto avviene per via telematica, il termine del 31 gennaio pur se cadente di sabato deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo (Risposta ad Interpello, Ministero del lavoro e della previdenza sociale 22 dicembre 2005, n. 3146). Per permettere ai servizi competenti di adeguare i sistemi alle novità legislative i datori di lavoro possono inviare ai prospetti a partire **dal 15 gennaio 2009**.

I datori di lavoro possono provvedere all'invio direttamente ovvero per il tramite di uno dei "soggetti abilitati", la cui identificazione, già indicata nella nota circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007 in materia di comunicazioni obbligatorie, si elenca di seguito:

- a) i *datori di lavoro privati*, gli *enti pubblici economici* e le *pubbliche amministrazioni*, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
- b) le *agenzie di somministrazione*, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni relative ai lavoratori somministrati;
- c) i *consulenti del lavoro*, abilitati, ai sensi degli articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;
- d) gli *avvocati e procuratori legali*, i *dottori commercialisti*, i *ragionieri e periti commerciali*, sempre secondo quanto previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- e) i servizi istituiti dalle *associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane*, nonché delle *piccole imprese*, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 4 della medesima l. n. 12/1979 e successive modificazioni. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni;
- f) le *associazioni di categoria delle imprese agricole*, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della legge 28 novembre 1996, n. 608;
- g) le altre *associazioni di categoria dei datori di lavoro*, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 11 dicembre 2002, n. 297;
- h) le *agenzie per il lavoro*, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 276/2003, per tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione;



i) i *soggetti promotori* dei tirocini.

Per l'invio telematico del prospetto informativo, i soggetti obbligati ed abilitati devono avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione dalle Regioni e Province Autonome ove operano i servizi competenti destinatari del prospetto informativo.

A tal fine è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ove avviene l'adempimento. Al momento dell'accreditamento i soggetti medesimi devono autocertificare il possesso dei requisiti, fatte salve le verifiche in ordine alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell'amministrazione.

Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento saranno diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite una specifica sezione del sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

In sede di prima applicazione, e in attesa dell'emanazione del citato decreto interministeriale, tale comunicazione **deve essere effettuata** a prescindere se siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

I datori di lavoro pubblici e privati le cui sedi sono ubicate nelle Regioni e Province Autonome presso le quali i servizi informatici sono già attivi, dovranno inviare il prospetto informativo ai servizi competenti tramite i rispettivi indirizzi e secondo gli standard in uso presso ciascuna di esse.

I datori di lavoro pubblici e privati le cui sedi sono ubicate nelle Regioni presso le quali i servizi informatici non sono ancora attivi, dovranno inviare il prospetto informativo al servizio temporaneamente messo a disposizione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it/co., secondo gli standard tecnici allegati alla presente circolare (Allegato A).

Nella tabella allegata (Allegato B) sono riportati per ciascuna Regione e provincia autonoma gli indirizzi dei servizi informatici attivi.

I datori di lavoro con unità produttive in più province della stessa regione o di regioni diverse, dovranno adempiere avvalendosi di un unico servizio informatico, inviando il prospetto informativo con le seguenti modalità:

- a) I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in più province della medesima regione inviano i prospetti informativi aziendali alla regione di appartenenza, secondo le modalità in uso;
- b) I datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità produttive in province di regioni diverse inviano i prospetti informativi aziendali al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it/co., secondo gli standard tecnici allegati alla presente circolare. Tali prospetti informativi verranno messi a disposizione delle regioni competenti per le successive attività gestionali derivanti dalla legge n.68/99

Per chiarire il concetto di "unità produttiva" vale la pena di citare il 1° comma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) che sebbene non dia una definizione della stessa, contiene un elenco (sede, stabilimento, filiale,...) sufficiente a chiarire la portata del concetto, da intendersi come qualsivoglia articolazione dell'impresa dotata di autonomia in senso tecnico-economico

Tale definizione è utile sia per individuare gli obblighi dei datori di lavoro privati che di quelli pubblici, in quanto soprattutto per questi ultimi il concetto di sede non è legato all'ubicazione su diversi comuni bensì all'indipendenza tecnica ed amministrativa. Ciò equivale a dire che, nel caso di Pubbliche Amministrazioni l'obbligo scatta nella sede ove sono concentrate le funzioni di gestione del personale.

MODALITA' DI TRASMISSIONE

L'invio telematico può essere effettuato compilando i moduli *on line* mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dalle Regioni e Province Autonome o dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presso cui l'utente è stato abilitato ad operare.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a trasferire i prospetti informativi inviati dai datori di lavoro con sede legale in una regione ed unità locali in province ubicate in regioni diverse a tutte le regioni competenti, attraverso un file xml i cui contenuti e modalità tecniche sono inseriti nell'allegato A.

I servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti delle Regioni e delle Province Autonome (o del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in caso di soluzione transitoria) rilasciano una ricevuta dell'avvenuta trasmissione, indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge e **non deve** essere seguita dalla trasmissione di alcun documento cartaceo.

SANZIONI

L'articolo 40, comma 4 della legge n. 133/08 non introduce alcun nuovo precetto rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, peraltro richiamati nella premessa di questa circolare; pertanto, anche l'apparato sanzionatorio rimane immutato.

Pur tuttavia, essendo modificata la modalità di adempimento dell'obbligo (comunicazione effettuata solo telematicamente), si ritiene necessario riprendere alcuni principi per individuare quali sono le condotte punibili e quindi sanzionabili.

Le condotte punibili alle quali applicare il sistema sanzionatorio vigente sono riconducibili alla fattispecie dell'invio tardivo della comunicazione che, ad ogni buon fine si ricordano.

La sanzione applicabile è quella indicata nell'art. 15, comma 1, della legge n. 68/1999 per ritardato invio del prospetto informativo, maggiorata di un importo per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 365 giorni per ciascun prospetto annuale omesso. Per completezza di informazione si ricorda che con D.M. 12 dicembre 2005, emanato nel rispetto della previsione dell'art. 5, comma 1, la sanzione originaria (una volta espressa in lire e, poi, adeguata dal 2002 in euro) è ora, per i datori di lavoro tenuti alla presentazione, di 578, 43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorato di 28,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

E' appena il caso di ricordare come, trattandosi di comportamento omissivo (sia pure progressivo, nel senso che l'importo pecuniario aumenta con il protrarsi dei giorni nei quali continua l'inadempimento), trovi applicazione, nei confronti dei datori di lavoro trasgressori, l'istituto della diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004, con il pagamento, in caso di ottemperanza, del quarto dell'importo edittale.

Direttore Generale per il mercato del lavoro


Dott. Francesco Verbaro

Direttore Generale per l'innovazione
tecnologica e la comunicazione

Dott.ssa Grazia Strano
